

# TI\_GERICHTE 35.2021.13 vom 15. November 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-11-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2021.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2021.13)

FR: TI\_GERICHTE 35.2021.13 du 15 novembre 2021

IT: TI\_GERICHTE 35.2021.13 del 15 novembre 2021

## Regeste

Caduta di un elevatore sul piede destro, che è rimasto schiacciato. Confermate rendita del 25% e IMI del 30% per danno fisico. Confermato rifiuto IMI per danno psichico

## Erwägungen

### E. 1

che attribuisce all'assicurato una rendita d'invalidità del 25% dal 1° settembre 2017 va, di conseguenza, confermata. 2.3. Diritto a un'indennità per menomazione all'integrità? 2.3.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, precisando per il resto che l'IMI, oltre ad essere assegnata in forma di prestazione in capitale e a non dovere superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio, è scalata secondo la gravità della menomazione (art. 25 cpv. 2 LAINF). Giova inoltre ribadire che, secondo l'art. 36 OAINF, emanato in conformità alla delega di competenza di cui all'art. 25 cpv. 2 LAINF (DTF 124 V 29), una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità ed è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave (cpv. 1). Infine, l'IMI è calcolata secondo le direttive figuranti nell'allegato 3 e se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni, sono concomitanti, l'indennità è calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 2 e cpv. 3 prima frase OAINF; STCA 32.2012.4 del 3 aprile 2013, consid. 2.5). 2.3.2. Un danno all'integrità conferisce il diritto a un'indennità soltanto se è durevole. Tenuto conto del fatto che, secondo la dottrina psichiatrica maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di una gravità eccezionale determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità psichica, l'esame di questo aspetto deve prendere in considerazione l'evento infortunistico in quanto tale. In quest'ambito, la giurisprudenza si rifà alla classificazione stabilita per statuire sul rapporto di causalità adeguata tra evento infortunistico e disturbi di natura psichica (DTF 115 V 140 consid. 6c, 409 consid. 5c). Per prassi, il diritto a un'IMI dev'essere di principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero, come pure di un infortunio di grado medio. Una deroga a questo principio è eccezionalmente ammissibile in presenza di un evento classificabile al limite degli infortuni gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che permettono di concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità psichica particolarmente grave che non sembra doversi più esaurire. Simili elementi sono ravvisabili nelle circostanze strettamente connesse all'infortunio che servono da criterio per l'esame della causalità adeguata, se rivestono un'importanza e un'intensità particolari e se, in quanto fattori che causano stress, hanno favorito in maniera evidente

l'instaurarsi di disturbi durevoli per tutta la vita. Infine, (anche) in caso di infortuni gravi, il carattere durevole della menomazione psichica deve sempre e comunque essere oggetto di verifica - se del caso previo allestimento di una perizia psichiatrica - se non risulta già in maniera evidente sulla base degli atti all'inserto (DTF 124 V 44 consid. 5c; DTF 124 V 214 consid. 4; STCA 32.2012.4 del 3 aprile 2013, consid. 2.6). Questa giurisprudenza è stata confermata pure nelle STF 8C\_518/2019 del 19 febbraio 2020, consid. 6.4 e nella recente STF 8C\_68/2021 del 6 maggio 2021, consid. 4.2).

2.3.3. Nella concreta evenienza, nella decisione avversata la CO 1 ha assegnato un'IMI del 30% - non contestata dal patrocinatore dell'assicurato - per la lesione al piede paragonabile, secondo le risultanze ortopediche finali, alla sua perdita totale. Non ha, per contro, assegnato alcuna IMI per il danno infortunistico psichico, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza consolidata del Tribunale federale (cfr, in particolare, la STF 8C\_518/2019 del 19 febbraio 2020), trattandosi nel caso concreto di un infortunio di entità media (e non grave), non è dovuta alcuna IMI. Il patrocinatore dell'insorgente postula il riconoscimento di un'IMI aggiuntiva del 50% per i disturbi psichici (cfr. doc. I). A questo proposito il TCA osserva che nella STCA 35.2018.24 del 16 ottobre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, al consid. 2.10, ha classificato l'infortunio occorso a RI 1, tenuto conto della sua dinamica oggettiva riassunta al consid. 1.1 (sia della STCA citata sia della presente decisione), tra gli eventi di media gravità all'interno della categoria intermedia, conformemente alla giurisprudenza cantonale e federale (cfr. STCA 35.2017.29 del 17 agosto 2017; STCA 35.2005.94 del 24 aprile 2006; STF U 18/01 del 19 ottobre 2001). In siffatte circostanze, tenuto conto della giurisprudenza federale riassunta al consid. 2.3.2, il diritto a un'IMI per la menomazione psichica dev'essere negato, senza necessità di procedere a misure istruttorie ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della stessa. In conclusione, la decisione su opposizione mediante la quale l'Istituto assicuratore convenuto ha negato all'assicurato il diritto a un'indennità per la menomazione all'integrità psichica, merita conferma in questa sede.

2.4. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 1° febbraio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di una controversia relativa a prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 35.2021.9 del 20 settembre 2021, consid. 2.12 e STCA 35.2021.58 del 18 ottobre 2021, consid. 2.12). Sul tema cfr. anche STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.